CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 2 maggio 1996, n. 503.

(Conferma T.A.R. Liguria - II Sezione, 18 novembre 1995, n. 455).

Ai sensi dell'art. 57, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono inefficaci le preferenze espresse per candidati di liste diverse da quella votata: un tanto anche quando le due liste, quella votata e quella di appartenenza del candidato per cui è stata espressa la preferenza, sono nate dalla scissione di un unico partito.

Omissis.

Continua pertanto ad applicarsi il settimo comma dell'art. 57 del medesimo t.u. n. 570 del 1960, per il quale "sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata".

La legge ha sancito la primaria importanza dell'attribuzione del voto alla lista, disponendo che per il favor voti la scheda non diventa nulla anche se la preferenza è data ad un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

Non può dunque capovolgersi il principio sancito dal legislatore, ritenendo che abbia primario rilievo la preferenza attribuita ad un candidato.

Il settimo comma dell'art. 57 non prevede alcuna deroga.

Pertanto, esso è applicabile (per il rinvio di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108) alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, anche quando vi è stata la scissione di un partito, con la conseguente partecipazione di due liste.

Non incide sull'applicabilità del settimo comma in esame la circostanza che la preferenza sia stata nominativamente attribuita ad un candidato, non accanto al simbolo della sua lista di appartenenza bensì accanto al simbolo dell'altra lista presentata a seguito della scissione dell'unico partito: il legislatore ha attribuito determinante e assorbente rilievo alla preferenza manifestata per la lista, non potendosi indagare sulle ragioni che hanno indotto l'elettore a indicare nell'apposito spazio il nome di un candidato che si è presentato con una lista diversa.

Omissis.